

Art.1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita per gli effetti dell'art.3 della L. 11 aprile 1991 n. 266 un'Associazione di volontariato, con sede in Firenze, Via Benedetto Varchi 63, denominata Associazione Tumori Toscana, in breve A.T.T.

L'Associazione assume la qualità di ONLUS.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono stabiliti con metodo democratico.

Art. 2 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha durata illimitata, carattere volontario e non ha scopi di lucro.

I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad enti con scopi scientifici, sociali ed umanitari.

ART. 3 - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha lo scopo di promuovere e praticare le Cure Domiciliari Oncologiche (C.D.O) gratuite rivolte a malati di tumore in tutte le fasi della malattia, con particolare attenzione ai malati inguaribili. Tali C.D.O. saranno effettuate da professionisti con compiti sanitari quali medici, psicologi, infermieri professionali e operatori socio sanitari (O.S.S.) e da volontari, nonché da assistenti sociali e badanti, fornendo anche supporto e sostegno alle famiglie dei malati. L'Associazione ha altresì lo scopo di promuovere ed istituire dei Centri di Ascolto Territoriale (C.A.T.), cioè uffici organizzati su base territoriale, che avvalendosi di volontari e personale specializzato offrano un servizio di orientamento a pazienti oncologici del territorio, coordinandosi col servizio di Cure Domiciliari Oncologiche (C.D.O.) e con le Istituzioni socio-sanitarie territoriali. L'Associazione intende altresì promuovere la ricerca scientifica in campo oncologico con ogni iniziativa opportuna e congrua a tale effetto. Essa intende inoltre organizzare corsi di formazione, relativi alle attività di cura domiciliare oncologica gratuita, rivolti al personale medico, infermieristico, O.s.s., nonché a badanti ed ai volontari.

Nel quadro di tali specifiche finalità, l'Associazione si propone in generale di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici ai malati oncologici svantaggiati per condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari.

L'Associazione si impegna a promuovere la diffusione delle proprie attività mediante la distribuzione di materiali illustrativi, la comunicazione attraverso i mass-media, la partecipazione e la promozione di conferenze, incontri, eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta di fondi, la ricerca di sponsorizzazioni da aziende, enti pubblici, privati, agenzie internazionali.

L'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività, in quanto ad esso integrative, accessorie, anche se svolte in assenza delle condizioni previste in questo articolo, purché nei limiti consentiti dalla legge.

L'Associazione ha struttura regionale, per gli effetti dell'art. 4 della L. Reg. Toscana 26 aprile 1993 n. 28. Essa promuove, ai fini del perseguimento delle proprie finalità, il coordinamento e la federazione con altre Associazioni di volontariato aventi scopo analogo ed operanti in altre regioni o nell'intero territorio nazionale. Essa promuove altresì, all'interno del territorio regionale, la costituzione di sezioni.

Art. 4 - SOCI

L'Associazione è composta da tre categorie di soci.

Soci fondatori: le persone od enti che abbiano aderito alla Associazione entro il 17/11/1999.

Soci onorari: le persone od enti cui il Consiglio Direttivo attribuisca, previa loro approvazione dello statuto, tale qualità in considerazione della particolare opera di volontariato svolta in precedenza, delle liberalità effettuate all'Associazione o dei loro particolari meriti, competenze o titoli, che possano giovare al perseguimento dello scopo associativo.

Soci volontari: cioè le persone che sono ammesse, dopo un periodo di prova determinato dal Consiglio Direttivo, a prestare ed effettivamente prestino, con un impegno medio di almeno tre ore settimanali, sotto la direzione e con le modalità determinate dal Consiglio Direttivo, la propria attività personale, spontanea e gratuita a favore dell'Associazione per il perseguimento dei fini non lucrativi di utilità sociale di questa. I soci non possono essere retribuiti in alcun modo, neppure dal beneficiario delle loro prestazioni. La qualità di

volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Non possono far parte, in qualità di associati, coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età.

A tutti i soci spetta la piena partecipazione alla vita associativa tramite la paritetica legittimazione al voto in assemblea e l'uniforme elettorato attivo e passivo per tutte le cariche sociali.

Art. 4.1 - DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

Art.4.2 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) Per dimissioni volontarie che devono essere presentate con lettera raccomandata AR da recapitare al Consiglio Direttivo.
- b) Per espulsione qualora il socio tenga, entro e fuori dell'Associazione, un comportamento disonorevole o impedisca il raggiungimento degli scopi sociali.

La delibera di espulsione, viene adottata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di 2/3 dei suoi membri.

Il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci.

Art. 5 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei soci.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente ed il Vice Presidente.
- Il Segretario.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

- Il Collegio dei Probiviri.
- Il Comitato dei Garanti.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed incompatibili con qualsiasi rapporto retribuito, subordinato od autonomo, con l'Associazione.

Art. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 6.1 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Possono partecipare alle assemblee, ordinarie e straordinarie, tutti i soci.

Ciascun socio ha il diritto di farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante il rilascio di delega a suo favore.

Ogni socio partecipante può rappresentare non più di un socio assente.

Art.6.2 - CONVOCAZIONE

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci con diritto di voto che potranno proporre l'ordine del giorno.

In tale caso la stessa dovrà essere convocata entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente o in difetto dal Presidente del collegio dei Revisori

La convocazione è effettuata mediante l'affissione di avviso presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data fissata nonché, col medesimo preavviso, nella comunicazione epistolare all'indirizzo dei soci o, in alternativa a quest'ultima, nella pubblicazione dell'avviso su primari organi di stampa, in modo da assicurarne la più ampia e sicura conoscibilità.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, e del bilancio preventivo per il futuro anno sociale, nonché sulla relazione dell'attività svolta e su quella programmata per il futuro.

L'avviso deve contenere il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

Art.6.3 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria delibera in materia di:

- Approvazione bilancio consuntivo e preventivo.
- Nomina delle cariche sociali.
- Approvazione dei regolamenti previsti dal presente statuto.
- Azioni di responsabilità dei componenti il Consiglio Direttivo.
- Qualsiasi altro oggetto concernente la gestione e l'organizzazione dell'Associazione sottoposto all'assemblea dal Consiglio Direttivo o direttamente dagli associati così come previsto dall'articolo precedente.

Art.6.4 - COMPITI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera in materia di:

- Modificazioni dello statuto dell'Associazione.
- Scioglimento e/o trasformazione dell'Associazione.
- Questioni di particolare importanza e gravità per il funzionamento dell'Associazione, non rimesse alla competenza dell'assemblea ordinaria.

Art.. 6.5 - VALIDITA' ASSEMBLEARE

L'assemblea ordinaria sarà valida:

- in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci.

L'assemblea ordinaria, validamente costituita, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci, presenti o rappresentati, con diritto di voto.

L'assemblea straordinaria sarà valida:

- in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibererà con voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci, presenti o rappresentati, con diritto di voto;

- in seconda convocazione, con almeno la presenza di 12 (dodici) soci e delibererà con voto favorevole della maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci, presenti o rappresentati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza, dal vice presidente o in mancanza dal consigliere più anziano quale socio di età.

Il segretario in carica provvederà a redigere il verbale delle riunioni che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario medesimo.

E' compito del presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove soci eletti dall'assemblea.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Tale organo sociale nomina al suo interno, il presidente ed il vice presidente e provvede inoltre alla nomina di un segretario.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le sue deliberazioni, salvo quanto previsto dall'art. 4.2 del presente statuto, sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza dal vice presidente.

ART. 7.1 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno o venga richiesto dalla maggioranza dei componenti.

La convocazione del Consiglio Direttivo è comunicata agli interessati senza alcuna formalità almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

ART. 7.2 - DIMISSIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Qualora il Consiglio Direttivo venisse a perdere per dimissioni o per qualsiasi altra causa uno o più dei suoi componenti, questi dovranno essere sostituiti dal Consiglio medesimo e tale nomina dovrà essere convalidata dall'assemblea nella prima convocazione.

In ogni caso i consiglieri di nuova nomina cesseranno dalle funzioni con la scadenza del mandato dell'organo collegiale.

Il Consiglio Direttivo è da considerare sciolto qualora non sia più assicurato il numero minimo dei suoi componenti.

In tale caso il Consiglio dimissionario, non più in grado di operare validamente, dovrà entro 15 giorni convocare l'assemblea affinché questa provveda alla elezione di un nuovo organo direttivo.

ART. 7.3- COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- Stabilire nel rispetto delle prescrizioni statutarie, le norme regolamentari per il funzionamento dell'organizzazione.
- Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea.
- Curare l'esecuzione delle delibere assembleari e programmare l'attività dell'Associazione nel rispetto delle direttive impartite dall'assemblea medesima.
- Fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci.
- Determinare il programma di attività sociale in base alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea, promuovendo e coordinandone l'attuazione e autorizzandone la spesa.
- Contrarre rapporti di collaborazione e di lavoro nei limiti compatibili con la natura dell'Associazione.
- Eleggere il Presidente ed il vice Presidente ed il segretario.
- Curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione.

ART. 7.4 - CARICHE SOCIALI

Le prestazioni di coloro che ricoprono cariche sociali sono fornite a titolo gratuito ed onorifico.

Non possono comunque ricoprire cariche sociali:

- Coloro che non sono cittadini dell'Unione Europea.
- Coloro che abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per delitto non colposo.

ART.7.5 - IL PRESIDENTE

Il presidente, eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell'Associazione, ed allo stesso è demandata la direzione dell'Associazione medesima.

ART. 7.6 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

ART 8 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e può essere scelto tra i membri del Consiglio Direttivo, tra i soci onorari e volontari o può anche essere un soggetto non risultante socio dell'Associazione. Nel caso in cui il Segretario non sia membro del Consiglio ha diritto di partecipare comunque alle riunioni senza diritto di voto. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo redige i verbali delle riunioni e si incarica della tenuta dei libri sociali.

ART. 10 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dall'Assemblea, dura in carica 4 anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Tale organo sociale è composto da tre membri effettivi scelti anche tra i non soci, almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti.

I revisori scelgono in occasione della prima adunanza, il presidente che viene eletto all'interno del collegio.

Il Collegio dei Revisori dei conti svolge una attività di controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Associazione e sulle risultanze del controllo effettuato redige relazione scritta che presenta all'assemblea dei soci.

ART. 11 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri eletti dall'Assemblea. Esso resta in carica per quattro esercizi ed elegge tra i suoi membri il Presidente. In caso di cessazione anticipata della carica per qualsiasi motivo di uno dei membri del Collegio, si procederà per cooptazione. Il nuovo membro resterà in carica fino al termine del mandato dell'organo.

Il Collegio dei Probiviri è competente a dirimere ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e l'Associazione, per l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti dell'Associazione. Esso deciderà inappellabilmente, a maggioranza di voti, quale amichevole compositore irrituale. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente del Collegio.

ART. 12 - COMITATO DEI GARANTI

L'Assemblea invita personalità eminenti ad assumere la qualità di Garanti del rispetto degli scopi associativi da parte degli organi dell'Associazione. Essi potranno adottare ogni iniziativa ispettiva e raccomandare ogni comportamento e procedura idonea ad assicurare la massima trasparenza delle attività associative.

ART. 13 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Il consiglio predispone entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio annuale per l'esercizio chiuso il 31 dicembre precedente e lo presenta all'Assemblea dei soci per l'approvazione, insieme alla propria relazione sull'attività dell'Associazione corredato dalle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio, unitamente alle relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, deve essere depositato presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, a disposizione dei soci.

ART. 14 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio è costituito:

- a) Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.
- b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

c) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) Dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse.

b) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quale ad esempio:

- Fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali, anche mediante offerte di beni di modico valore.
- 5 x mille.
- Contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.
- Proventi derivanti da convenzioni stipulate con gli enti pubblici e privati.
- Contributi degli associati.

ART. 15 - UTILI O AVANZI DI GESTIONE

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, per tutta la durata dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall'Associazione per i fini perseguiti.

ART. 16 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione operante in Toscana, non lucrativa di utilità sociale.

Firenze, 15 marzo 2010
